Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2019-2020

Nel giorno 3 luglio 2019 la parte pubblica e la parte sindacale hanno definito la contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2019/2020.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;
VISTO il D.P.C.M. 11.2.2014, n. 98,, con il quale è stato adottato il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il C.C.N.L. del comparto "Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative" sottoscritto il 19/04/2018;
VISTA l'ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio scolastico 2019-2022 sottoscritta il 12/06/2019, trasmessa dal M.I.U.R. con nota prot. AOODGPER.28978 del 20/06/2019, con particolare riferimento all'art. 3;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Si richiama integralmente l'ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta il 12/06/2019 con le seguenti integrazioni:

ART. 1 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.

1. La definizione dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 3.7.2001, n.255, convertito con l. 20.8.2001, n.333, e dell'art. 2 della l. 22.11.2002, n. 268, integrati dalle disposizioni contenute nel decreto interministeriale in via di emanazione e dalle istruzioni emanate dal M.I.U.R. con nota prot. AOODPIT.422 del 28 marzo 2019. Si richiama altresì quanto disposto dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto il 6 marzo 2019, all'art. 3 comma 3, nonché agli artt. 3 comma 5 e 48 comma 1 sulle procedure di assegnazione dei posti costituiti su sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico;

2. I Dirigenti Scolastici, nel rispetto della vigente normativa di legge, amministrativa e contrattuale, e tenuto conto, altresì, dell'esigenza di conseguire una maggiore ottimizzazione delle risorse e di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio, adotteranno i provvedimenti di riorganizzazione e di ristrutturazione dei posti e delle cattedre conseguenti alle variazioni di organico di cui al precedente comma 1, nel rispetto di quanto disposto dall'ipotesi di C.C.N.I. 12/06/2019, con particolare riferimento all'art. 3 comma 2;

3. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Analogamente, ove sussista disponibilità di ore, la cattedra orario esterna costituita in organico di diritto, a domanda del titolare, potrà essere ricomposta con completamento presso altra sede, facendo salvo il criterio della facile raggiungibilità. Ove il titolare su cattedra esterna in possesso del prescritto titolo di specializzazione, l'eventuale completamento presso la scuola di titolarità può essere conseguito anche utilizzando disponibilità di

ore sul sostegno, fermo restando che ciò non può comunque comportare il frazionamento delle ore di sostegno assegnate al singolo alunno disabile. La modifica della composizione delle cattedre orario esterne, nei casi sopra indicati, avverrà previa intesa tra i Dirigenti Scolastici degli istituti interessati, che assicureranno altresì la corretta informazione all'Ufficio territoriale competente;

4. Fermo restando quanto esplicitato dall'art. 2 dell'ipotesi di C.C.N.I. 12/06/2019, si conviene, ai fini di cui al comma 3 dell'art. 3 del medesimo C.C.N.I., che qualora l'esubero lo consenta, ed esclusivamente in assenza di qualsiasi posto disponibile e assegnabile a livello provinciale, sarà data priorità, nell'ordine, ai posti finalizzati a garantire:

   A. la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;

   B. l'attivazione di iniziative progettuali funzionali all'autonomia delle istituzioni scolastiche, individuate con riferimento ai nuovi bisogni formativi del territorio e alle competenze del personale in esubero nelle singole province.

5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 dell'ipotesi di CCNI 12/06/2019, e per i fini indicati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, si conviene che, nell'ambito di progetti finalizzati a garantire le esigenze di continuità di sostegno ad alunni affetti da disabilità particolarmente gravi, i docenti di sostegno in possesso di specializzazione già assegnati a sostegno di alunni iscritti presso diversa istituzione scolastica, possono presentare domanda di utilizzazione presso detta ultima istituzione scolastica per garantire la predetta continuità. Tale tipologia di utilizzazione non interrompe la continuità di servizio presso la scuola di titolarità del docente;

6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'ipotesi di CCNI 12/06/2019, in ogni caso dall'attuazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l'individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIUR". Pertanto trova applicazione quanto previsto dall'art. 14 comma 17 del D.L.95/2012 come convertito dalla legge 135/2012.

ART. 2 - Scadenze, modalità, criteri di articolazione e procedure organizzative nell'assegnazione di sede.

1. Si rinvia integralmente all'ipotesi di C.C.N.I. 12/06/2019 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, con la precisazione che, in relazione ad eventuali disponibilità sopravvenute nelle diverse fasi delle operazioni, è fatto salvo il diritto al rientro in sede del perdente posto e al rientro del trasferito in quanto soprannumerario nell'ottennio, anche se già destinatario di provvedimento di mobilità annuale precedente alla verificata sopravvenuta disponibilità;

2. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni dei docenti di religione cattolica sarà formulata dagli Uffici di ambito territoriale secondo la competenza per diocesi di cui al D.D.G. 96/2019.

ART. 3 - Scambi di sedi fra coniugi.

1. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi dovranno essere prodotte in data compatibile con l'espletamento delle operazioni entro il 31 agosto 2019;

2. Considerato che lo scambio di coniugi avviene nell'ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede

cui sono stati assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare i posti. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione;

3. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

ART. 4 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

1. Fermo restando l'ordine delle precedenze indicate nell'art. 8 dell'ipotesi di C.C.N.I. 12/06/2019 - che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni - si conviene che la lettera b) del punto 1.I dell'articolo sopra citato deve intendersi riferita anche ai portatori di protesi agli arti inferiori ed ai non deambulanti.

ART. 5 – Copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo e assistente amministrativo di altra scuola

1. la sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere nei modi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 14 dell'ipotesi di C.C.N.I. 12/06/2019, si procederà, ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 ed 8 del medesimo articolo, attraverso l'utilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo titolare in altra istituzione scolastica in servizio a tempo pieno o, se in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, previa dichiarazione irrevocabile di rientro in servizio a tempo pieno in caso di conferimento di incarico di sostituzione del D.S.G.A. Resta comunque escluso il personale che abbia rifiutato, nella propria istituzione scolastica, analogo incarico ai sensi del citato art. 14. Si forniscono altresì le seguenti precisazioni;

2. Gli elenchi per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo saranno compilati dall'Ufficio di ambito territoriale competente per ciascuna provincia; il personale che presenta domanda di inclusione negli elenchi della provincia di titolarità può esprimere anche disponibilità al conferimento di incarico in altra provincia della Toscana, fermo restando che tale eventuale incarico in altra provincia potrà essere conferito esclusivamente dopo la conclusione dell'assegnazione degli incarichi nella provincia di titolarità, come di seguito indicato;

   Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico in ordine di graduatoria per l'anno scolastico 2019-2020, le utilizzazioni di cui al presente comma sono disposte con priorità a favore del personale, esclusivamente se titolare nella provincia, che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio;

   Nel rispetto dell'ordine di priorità previsto al precedente capoverso, l'inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma;

   Hanno priorità di nomina gli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 nonché gli assistenti amministrativi inclusi nelle graduatorie del medesimo beneficio economico, nell'ordine di graduatoria e nella successione di graduatorie nel tempo approvate, seguiti dal personale inserito nelle fasce di seguito specificate:

   Fascia A) Personale appartenente al profilo professionale di Responsabile Amministrativo, graduato secondo l'anzianità di carriera;

Fascia B) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. con riferimento alla durata dell'incarico;

Fascia C) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata dell'incarico;

Fascia D) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola;

Fascia E) Assistenti Amministrativi che abbiano ricoperto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. e/o di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata degli incarichi medesimi. Gli aspiranti di cui al presente punto saranno graduati tenendo conto interamente della durata complessiva degli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. e per il 50% della durata complessiva degli incarichi di responsabile o Coordinatore Amministrativo;

Fascia F) Assistenti Amministrativi che non rientrano nelle Fasce precedenti, con riferimento alla complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza. In caso di parità la precedenza spetterà all'eventuale beneficiario della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008;

All'interno di ciascuna delle fasce sopra indicate ed a parità di ogni altro elemento, sarà attribuita preferenza in primo luogo ai beneficiari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 e nelle sole fasce da B) a E), in secondo luogo, alla maggiore anzianità complessiva nel profilo di Assistente Amministrativo.

Fascia G) Personale titolare in altra provincia toscana ed ivi inserito nelle fasce da A) a F) dell'elenco provinciale di cui al presente articolo, che abbia dichiarato la disponibilità ad incarico nella provincia operante, graduato in applicazione dei medesimi criteri sopra indicati, incrociando le posizioni assegnate nell'elenco provinciale di titolarità.

La detta fascia è utilizzata esclusivamente dopo la conclusione delle procedure di nomina del personale titolare nella provincia operante nonché previa corrispondente ed analoga conclusione delle procedure di nomina del personale titolare nella provincia di provenienza del candidato.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 19 agosto 2019.

3. L'elenco risultante, effettuati gli incarichi annuali, ivi inclusi quelli eventualmente conferiti al personale titolare in altra provincia toscana, potrà essere utilizzato anche dai Dirigenti Scolastici per sostituzioni temporanee del D.S.G.A. qualora non vi siano, nella scuola, assistenti amministrativi beneficiari della seconda o della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 o altri assistenti amministrativi che si dichiarino disponibili all'incarico;

Si precisa che non potrà dichiararsi disponibile alla sostituzione in scuole diverse da quella di servizio il personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Si precisa inoltre che l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. nella sede di servizio potrà essere conferito – se annuale – solo a personale a tempo indeterminato o a tempo determinato già in servizio con contratto di lavoro di durata annuale (con scadenza 31 agosto). Gli incarichi di sostituzione temporanea potranno essere conferiti anche a personale con contratto di lavoro a tempo

determinato di durata fino al termine delle attività didattiche. L'incarico di sostituzione temporanea non potrà infine essere conferito a personale che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale con articolazione incompatibile con la funzione da ricoprire;

In caso di successive variazioni normative, le parti si riservano, a richiesta, di attivare specifica sequenza contrattuale.

ART. 6 - Relazioni sindacali.

1. Le operazioni di cui al presente C.C.D.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 19/04/2018.

ART. 7 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 19/04/2018 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi, con particolare riferimento all'ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta il 12/06/2019.

Letto, approvato e sottoscritto

LA PARTE PUBBLICA

LA PARTE SINDACALE

FLC – CGIL

CISL - Scuola

UIL – Scuola

SNALS - CONFSAL

GILDA-UNAMS